coniata nella zecca dei veneziani avesse giro nel territorio del regno italico, e si spendesse nel commercio egualmente che quella dei re e degl'imperatori. Le altre cose, stabilite o riconfermate in questo trattato, erano complessivamente le seguenti. Venivano segnati gli antichi confini di Eraclea, di Equilio, di Caorle, di Chioggia e di tutte le altre città veneziane, che ad una ad una sonovi nominate : i quali confini erano circoscritti a tutto il continente, che sta all'intorno delle nostre lagune, e incominciavano dall' Istria e finivano colle spiaggie di Fermo, e tutti ad uno ad uno sono in esso nominati i territorii e le città dell'ampio giro, che forma intorno a noi la terraferma. Rinnovavasi la proibizione di comperare e vendere tra i cristiani gli schiavi cristiani, sotto pena al proprietario, che gli avesse comperati, di perderne il possesso; 'e meno poi il venderne ai pagani, anzi con obbligo scambievole di riscattarli, trovandone. Ciò particolarmente intendevasi dei prigionieri fatti in guerra e dei profughi scambievolmente passati dal territorio della repubblica a quello del regno e viceversa ; i quali dovevano essere rimandati ai proprii paesi. Era promesso altresi di prestarsi scambievolmente assistenza d'armi e di armati ogni qual volta gli schiavoni avessero molestato o l'uno o l'altro dei due territorii alleati. Anche sulle proprietà e sulle persone erano stabilite alcune reciproche convenzioni; sicchè nè queste nè quelle potessero mai essere offese : e nel caso di violazione n' erano fissate le pene. Sul diritto di ripatico, ossia di ancoraggio, facevasi il patto, che tutti i sudditi del regno italico, i quali approdassero ai porti della repubblica, non dovessero pagare più del quarantesimo di qual si fosse mercanzia (1);

<sup>(1)</sup> Il Filiasi ha inteso male questo articolo del trattato, ed ha detto (tom. VI, cap. XIV, pag. 177), essere stato dichiarato nella convenzione, di cui parlo, «che » i veneziani pagare dovessero soltanto il » quadragesimo, non so se per merci o pei » fondi, che possedevano nel regno itali» co. » Dice invece il testo del trattato:

<sup>&</sup>quot; Et statuimus de Ripatico, ut nequaquam plus debeamus tollere nisi omnium quatragesimam liberam, et habeant licentiam homines vestri per nostram terram ambulandi ubi voluerint et similiter homines nostri per mare etc. "Cod. Trev. nel MSS. numero CLXXXI della classe X, alla pag. 54.